

Breve nota alla sentenza alla sentenza n. 116 del 7 maggio 2012

Caporetto venatoria, atto secondo. La Corte Costituzionale torna a censurare atti delle Regioni che prevedano, a prescindere dallo strumento utilizzato, calendari venatori di durata pluriennali e clamorose violazioni del principio della caccia di specializzazione.

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

I nostri lettori ricorderanno come una decina di giorni fa ci siamo trovati a commentare su questa testata on line due sentenze della Corte Costituzionale¹, in cui il Giudice delle Leggi era tornato, in materia ambientale, con particolare riferimento alla caccia, ad enunciare principi peraltro assolutamente consolidati, secondo cui la disciplina sulla caccia ha per oggetto la fauna selvatica, che rappresenta «*un bene ambientale di notevole rilievo, la cui tutela rientra nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, che deve provvedervi assicurando un livello di tutela, non "minimo", ma "adeguato e non riducibile"*» (Corte Cost., sent. nn. 61/09, 193/2010, nn.105 e 106/12. Si veda anche, sul punto, Tar Lazio, ordinanza n.4908/10).

Sulla scia di quei due autorevoli pronunciamenti, la Corte Costituzionale, nella sentenza in rassegna, ha censurato la normativa regionale marchigiana in materia di caccia, che si poneva in contrasto con la legge quadro statale 11 febbraio 1992 n.157 sotto n duplice profilo.

In primis, il Giudice delle Leggi dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 1, della LR Marche n. 15 del 2011, nella parte in cui – sostituendo l'articolo 30 della legge della Regione Marche n. 7 del 1995 – disponeva che il calendario venatorio regionale ha validità minima annuale e massima triennale, anziché prevederne unicamente la validità annuale.

Già nelle sentenze nn.20 e 105/12, che abbiamo diffusamente commentato sulle pagine di questa rivista, la Corte Costituzionale aveva avuto modo di significare come la disciplina generale sulle specie cacciabili e sui periodi di attività venatoria è contenuta nell'art. 18 della legge dell'11 febbraio 1992, n. 157, che garantisce «*nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti n. 79/409/CEE, standard minimi ed uniformi, di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale, ha natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale, in quanto implica il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, il cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale ... (sentenze n. 227 del 2003 e n. 536 del 2002)*» (Corte Cost., n. 233 del 2010).

¹ Per completezza, riportiamo in calce il pregresso articolo in via integrale

Da ciò consegue che le norme statali rappresentano limiti invalicabili per l'attività legislativa della Regione, dettando norme imperative che devono essere rispettate sull'intero territorio nazionale per primarie esigenze di tutela ambientale.

Ciò posto, si è ulteriormente osservato che il comma 2 dell'art. 18 della predetta legge n. 157 del 1992 prevede che le Regioni possano autorizzare modifiche alle norme generali sui periodi di attività venatoria per particolari specie, tenendo conto della propria situazione ambientale, a seguito di apposito procedimento che contempla l'acquisizione del parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (nelle cui competenze è successivamente subentrato l'ISPRA in base al DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008). Il successivo comma 4 stabilisce che, sulla base del parere dell'ISPRA, le Regioni pubblicino, entro il 15 giugno di ogni anno, termine che la Corte, nella pronuncia in rassegna, pare considerare perentorio, e non già ordinatorio, come a volte affermato, in passato, dalla giurisprudenza amministrativa, «il calendario regionale ed il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito dai commi 1, 2 e 3 ...».

Le norme primarie emanate dal Legislatore statale nell'ambito della sua competenza esclusiva in materia, sono pertanto chiare nel fare riferimento ad una attività regolamentare che deve essere adempiuta dalla Regione entro il termine del 15 giugno di ciascun anno, a seguito di uno specifico procedimento che contempla l'acquisizione di un parere obbligatorio dell'Istituto specificamente preposto alle verifiche tecniche finalizzate alla tutela degli interessi ambientali. Interessi che peraltro, nel corso degli anni, ben possono essere mutevoli, stante che la consistenza numerica e/o lo stato di conservazione delle singole specie interessate dal prelievo venatorio. Tanto è vero che i pareri resi dell'ISPRA risultano sovente mutevoli negli anni, anche in relazione alla medesima specie e/o realtà territoriale.

Non a caso, in numerose occasioni, allorché sono stati chiamati a scrutinare taluni calendari venatori correttamente emanati dalle Regioni di volta in volta interessate con provvedimento amministrativo, i Giudici Amministrativi hanno avuto modo di chiarire che *“i piani di prelievo devono essere predisposti per ciascuna stagione venatoria e i dati utilizzabili non possono che riferirsi alla presenza degli animali in un periodo prossimo alla stagione venatoria cui il piano di prelievo si riferisce”*. (TAR Piemonte – II – 15.11.06 n.584)

L'interpretazione letterale e logica delle citate disposizioni induce in primo luogo a ritenere (e la giurisprudenza sia amministrativa che di legittimità è consolidata in questa interpretazione della norma) che il parere debba essere richiesto in relazione ad ogni singoli piani di prelievo, con cadenza annuale, ed in secondo luogo che la legge statale abbia inteso riferirsi in via necessaria ed esclusiva ad una attività destinata a concludersi con un atto di natura amministrativa a contenuto generale, escludendo la possibilità di far ricorso al diverso strumento della legge, specie allorché non si versi neppure nell'ipotesi della legge provvedimento, ma di una legge ordinaria, destinata a rimanere in vigore per un numero pressoché indefinito di anni.

Ciò è dimostrato, in primo luogo, dall'espressa dizione, contenuta nel comma 4 del citato art.18, che prevede esplicitamente l'obbligo di pubblicare «*il calendario regionale ed il regolamento relativi all'intera annata venatoria*». L'endiadi fa evidente riferimento ad un unico atto di natura regolamentare, contenente le specifiche norme applicabili nel territorio regionale nel periodo venatorio preso in considerazione.

Ad analoghe conclusioni conduce il carattere temporaneo (annuale) del provvedimento previsto dalla legge, che ben si concilia con l'adozione di un atto amministrativo riferibile ad un determinato arco temporale, da compiere entro un termine di scadenza definito, e che non sembra invece compatibile con un preteso obbligo di analogo genere a carico del legislatore regionale.

In ultima analisi, la natura amministrativa (e non legislativa) dell'attività provvedimentale di cui trattasi è dimostrata dal significato della disposizione del secondo comma, che prevede l'obbligo di acquisire il parere dell'Organo consultivo competente nella materia. E' evidente infatti che tale parere acquista rilevanza solo se si ritiene che la Regione sia tenuta ad esaminarne ed a valutarne il contenuto, giustificando con congrua motivazione il proprio eventuale dissenso attraverso un atto di natura amministrativa adottato nel rispetto dell'art. 3, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

Di contro, il parere sarebbe invece sostanzialmente inutile (e la norma che lo prevede sarebbe priva di effettivo valore precettivo), qualora si ritenesse che la Regione sia arbitra concludere il procedimento con un atto di natura legislativa, che oltretutto - per il disposto del secondo comma del citato art. 3 - si sottrae al predetto obbligo di motivazione. In sostanza, qualora fosse ipotizzabile l'adozione del calendario venatorio con legge regionale, anziché con provvedimento, amministrativo, risulterebbe pregiudicato l'esito della verifica tecnica affidata all'ISPRA sullo stato delle specie interessate, così come prescritto dall'art. 18, commi 2 e 4, della citata legge n. 157 del 1992.

Tale verifica si tradurrebbe quindi in una specie di non previsto (quanto inutile ed inefficace) controllo preventivo di legittimità della legge regionale da parte del competente Organo Tecnico dello Stato.

Questi principi direttivi risultano violati sia dalla Regione Marche che dalle altre Regioni, quali la Liguria, l'Abruzzo, la Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia ecc., che negli anni si sono determinate ad approvare i propri calendari venatori mediante provvedimento legislativo, anziché con atto amministrativo.

Queste Regioni, infatti, eludendo lo strumento procedimentale prescritto dalla legge statale, hanno sostanzialmente eluso i passaggi procedurali inderogabili stabiliti dalla legge quadro, e che prevedono espressamente, come si accennava poc'anzi, che per ogni singolo piano di prelievo venga posta in essere un'istruttoria tecnica, che tenga conto, nell'interesse primario della tutela della fauna, delle condizioni ambientali e dello stato di conservazione delle singole specie.

Peraltro, nella sentenza in rassegna la Corte Costituzionale ha fatto ancora notare come il Legislatore marchigiano, non solo avesse illegittimamente attratto a sé la competenza provvedimentale, ciò che è in ogni caso precluso, ma si fosse spinto fino a irrigidire nella forma della legge il calendario per tre stagioni, indebolendone ulteriormente il “regime di flessibilità”, che, come già ripetutamente rappresentato anche dalla giurisprudenza amministrativa, deve assicurarne un pronto adattamento alle sopravvenute diverse condizioni di fatto.

E' appena il caso di rammentare, sul punto, che il ricorso allo strumento legislativo serve anche a precludere ai cittadini ed alle loro organizzazioni rappresentative, la possibilità di tutelare i propri interessi legittimi innanzi al competente giudice amministrativo, mediante rituale impugnazione del calendario venatorio approvato.

Siamo di fatto di fronte ad una chiara ipotesi di eccesso di potere legislativo, in cui le Regioni sono andate a comprimere gli interessi di soggetti titolari di un diritto azionabile innanzi al Giudice Amministrativo ex artt. 24 e 113 Cost., in un contesto in cui, peraltro, accade di sovente che le Regioni varino leggi in contrasto con le previsioni della legge quadro, che, come detto, costituisce per tutte le Regioni, ivi comprese quelle a Statuto speciale, un limite invalicabile, derogabile unicamente *in melius*, vale a dire in senso più conservativo.

Proprio alla luce di tali principi, consolidatissimi e di cristallina chiarezza, nella sentenza in rassegna la Corte Costituzionale ha censurato anche la disposizione di cui all'articolo 22, comma 1, della legge della Regione Marche 18 luglio 2011, n. 15, recante «Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)», che inserisce nell'articolo 27 della legge della Regione Marche n. 7 del 1995 i commi 5-bis e 5-ter, siccome in contrasto con quanto stabilito dall'art.12 comma 5 della legge quadro, e che prevedeva che prevede che i titolari di licenza di caccia ultrassantacinquenni, i quali avessero scelto di esercitare la caccia nelle «altre forme consentite dalla legge», di cui al comma 3, lettera c), dello stesso art. 27, potessero praticarla anche in quella prevista dalla lettera b), ossia da appostamento fisso (comma 5-bis), e che i cacciatori che avevano scelto la forma di caccia da appostamento fisso, potessero praticare anche «la caccia da appostamento temporaneo costituito da riparo artificiale mobile, inteso come telaio e copertura in tessuto» (comma 5-ter).

Quanto testè descritto ci pare di per sé sufficiente – come infatti ha riconosciuto il Giudice delle Leggi – a ritenere costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art.12 comma 5 della legge quadro, e, per gli effetti, dell'art.117 comma 2 lett.s) Cost. la norma varata dal Legislatore marchigiano, che si poneva in palmare contrasto col cd. il principio della caccia di specializzazione, in base al quale, fatta eccezione per l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, ciascun cacciatore può praticare la caccia in una sola delle tre forme ivi indicate («vagante in zona Alpi»; «da appostamento fisso»; «nelle altre forme» consentite dalla citata legge «e praticate sul restante territorio destinato all'attività venatoria programmata»).

Ne deriva, come puntualmente sottolineato dalla Corte, che tutti i cacciatori siano tenuti a scegliere, nell'ambito di tale ventaglio di alternative, la modalità di esercizio dell'attività venatoria, fermo restando che l'una forma esclude l'altra.

Tale criterio di esclusività – che vale a favorire il radicamento del cacciatore in un territorio e, al tempo stesso, a sollecitarne l'attenzione per l'equilibrio faunistico – trova la sua ratio giustificativa nella constatazione che un esercizio indiscriminato dell'attività venatoria, da parte dei soggetti abilitati, su tutto il territorio agro-silvo-pastorale e in tutte le forme consentite rischierebbe di mettere in crisi la consistenza delle popolazioni della fauna selvatica.

In quanto rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, la norma statale si inquadra, né potrebbe essere diversamente, nell'ambito materiale della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema: tutela riservata, come abbiamo scritto decine e decine di volte, alla potestà legislativa esclusiva statale dall'art. 117, comma 2 lett. s), Cost.

Detta disposizione, concorrendo alla definizione del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, stabilisce, in particolare, una soglia uniforme di protezione da osservare su tutto il territorio ponendo, con ciò, una regola che, per consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, può essere modificata dalle Regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa residuale in materia di caccia, esclusivamente nella direzione dell'innalzamento del livello di tutela (soluzione che comporta logicamente il rispetto dello standard minimo fissato dalla legge statale: ex plurimis, sentenze n. 106 del 2011, n. 315 e n. 193 del 2010, n. 61 del 2009), mentre deve di contro ritenersi illegittima qualsivoglia ipotesi di deroga *in peius*.

Ciò posto, la disposizione regionale impugnata dal Governo, nel consentire l'esercizio cumulativo di diverse forme di caccia – sebbene solo ad alcuni soggetti abilitati – deroga, per converso, alla disciplina statale nella direzione opposta, introducendo una regolamentazione della materia che implica una soglia inferiore di tutela.

Né, ha concluso, con persuasiva motivazione, la Corte Costituzionale nella sentenza che si annota, potrebbe essere condivisa la tesi difensiva della Regione Marche, in base alla quale la deroga in questione avrebbe una portata talmente limitata, essendo riservata solo a pochi soggetti, da non poter incidere in alcun modo sulla tutela dell'ambiente e, in particolare, sugli standard di protezione della fauna selvatica.

Di contro, ha obiettato la Corte, proprio il fatto che si discuta di una soglia minima e uniforme di protezione esclude in radice la praticabilità di scelte di minor rigore da parte della Regione, indipendentemente da ogni considerazione peraltro assolutamente opinabile, attinente *al quantum* dell'incidenza della deroga, in un contesto in cui è peraltro incontestabile che la possibilità di esercizio congiunto di più forme di caccia valga ad incrementare le potenzialità di procedere ad abbattimenti da parte della platea dei cacciatori.

Con l'augurio che, una buona volta, le Regioni abbiano capito....

Valentina Stefutti

Pubblicato il 13 maggio 2012

Riportiamo in calce le motivazioni integrali della sentenza in commento ed il pregresso articolo richiamato

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

SENTENZA N. 116

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-	Alfonso	QUARANTA	Presidente
-	Franco	GALLO	Giudice
-	Luigi	MAZZELLA	”
-	Gaetano	SILVESTRI	”
-	Giuseppe	TESAURO	”
-	Paolo Maria	NAPOLITANO	”
-	Giuseppe	FRIGO	”
-	Alessandro	CRISCUOLO	”
-	Paolo	GROSSI	”
-	Giorgio	LATTANZI	”
-	Aldo	CAROSI	”
-	Marta	CARTABIA	”
-	Sergio	MATTARELLA	”
-	Mario Rosario	MORELLI	”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 22, comma 1, e 26, comma 1, della legge della Regione Marche 18 luglio 2011, n. 15, recante «Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26-28 settembre 2011, depositato in cancelleria il 29 settembre 2011 ed iscritto al n. 110 del registro ricorsi 2011.

© **Copyright riservato** www.dirittoambiente.com - **Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;
udito nell'udienza pubblica del 17 aprile 2012 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;
uditi l'avvocato dello Stato Lorenzo D'Ascia per il Presidente del Consiglio dei ministri e
l'avvocato Stefano Grassi per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 26 settembre 2011 e depositato il successivo 29 settembre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale in via principale degli articoli 22, comma 1, e 26, comma 1, della legge della Regione Marche 18 luglio 2011, n. 15, recante «Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)».

Il ricorrente rileva che l'art. 22, comma 1, della legge reg. Marche n. 15 del 2011, aggiungendo all'art. 27 della citata legge regionale n. 7 del 1995 i commi 5-bis e 5-ter, prevede che i titolari di licenza di caccia ultrasessantacinquenni possano esercitare nella stessa stagione venatoria, oltre alla caccia nelle «altre forme consentite dalla legge» di cui al comma 3, lettera c), del menzionato art. 27, anche quella da appostamento fisso (comma 5-bis), e che i cacciatori che hanno scelto la forma di caccia da appostamento fisso possano praticare anche quella da appostamento temporaneo (comma 5-ter).

L'art. 26, comma 1, della medesima legge regionale n. 15 del 2011 – sostituendo l'art. 30 della legge reg. Marche n. 7 del 1995, concernente il calendario venatorio – stabilisce, a sua volta, che la Giunta regionale, sentiti l'Osservatorio faunistico regionale (OFR) e l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA), «propone al Consiglio regionale, entro il 31 maggio, l'approvazione del calendario venatorio regionale che ha validità minima annuale e massima triennale».

Ad avviso del ricorrente, le menzionate disposizioni violerebbero l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., «ponendosi in contrasto con la normativa statale afferente alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nella parte in cui individua *standard* minimi e uniformi di tutela da applicare sull'intero territorio nazionale».

In proposito, la difesa dello Stato osserva come la giurisprudenza costituzionale sia costante nel ritenere – con riguardo al rapporto tra normativa statale e normativa regionale in materia di caccia – che la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, comporti l'esigenza insopprimibile di garantire su tutto il territorio nazionale soglie minime di protezione della fauna. Tali soglie costituiscono un vincolo rigido che preclude ogni diminuzione dell'intensità della tutela: con la conseguenza che la deroga da parte delle Regioni alle norme statali che le prevedono è ammissibile solo nella direzione di un rafforzamento della protezione, ma non anche nel senso inverso, come invece avverrebbe in base alle disposizioni censurate.

In particolare, l'art. 22, comma 1, della legge reg. Marche n. 15 del 2011 detterebbe una disciplina difforme, in termini di minore tutela per la fauna selvatica, rispetto a quella recata dall'art. 12, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), secondo la quale l'esercizio venatorio può essere praticato esclusivamente in una delle forme ivi indicate («vagante in zona alpi, da appostamento fisso e nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentita dalla presente legge e praticata nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata»). La richiamata norma statale non consentirebbe, dunque, il «cumulo» delle diverse forme di esercizio venatorio, viceversa autorizzato dalla legge regionale in esame, sia pure in relazione ai soli titolari di licenza di caccia che abbiano compiuto i sessantacinque anni e a coloro che abbiano scelto la forma da appostamento fisso.

Quanto, poi, all'art. 26, comma 1, della legge regionale censurata, tale disposizione si porrebbe in contrasto con le previsioni dell'art. 18, commi 2 e 4, della legge n. 157 del 1992.

In base alle norme statali ora indicate, infatti, le Regioni possono modificare la disciplina generale, stabilita dal comma 1 del citato art. 18, solo per particolari specie e in considerazione della peculiare situazione ambientale, all'esito di un procedimento amministrativo che richiede l'acquisizione del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (attualmente Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ISPRA, in forza del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133); procedimento a conclusione del quale le Regioni adottano annualmente, entro il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria.

Diversamente, l'art. 26 oggetto di giudizio prevederebbe che il calendario venatorio sia approvato con legge regionale e possa avere efficacia triennale.

La previsione di un calendario venatorio su base triennale comporterebbe una violazione del principio, sancito dalla norma statale, per cui la procedura di deroga correlata alle particolari condizioni territoriali deve espletarsi con cadenza annuale, al fine di consentire all'ISPRA una corretta e sempre attuale valutazione della situazione ambientale e della consistenza delle specie di fauna sottoposte a prelievo venatorio.

L'art. 18 della legge n. 157 del 1992 attribuirebbe, d'altra parte, alle Regioni, in materia di calendario venatorio, una competenza non legislativa, ma meramente «autorizzatoria», da esercitare a mezzo di provvedimenti amministrativi. L'adozione del calendario venatorio con legge regionale pregiudicherebbe la verifica affidata all'ISPRA sullo stato delle specie interessate, trasformandola in una sorta di controllo preventivo di legittimità, svolto da un organo tecnico dello Stato su una asserita competenza legislativa della Regione: configurazione, questa, avulsa dal vigente assetto delle competenze legislative tra Stato e Regione delineato dalla Costituzione.

2.- Si è costituita la Regione Marche, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.

Ad avviso della Regione, è ben vero che l'art. 22, comma 1, della legge reg. n. 15 del 2011 introduce delle deroghe al cosiddetto principio di esclusività delle forme di esercizio venatorio, stabilito dall'art. 12, comma 5, della legge statale n. 157 del 1992 e ribadito dall'art. 27, comma 3, della legge reg. n. 7 del 1995. L'ambito di operatività di tali deroghe risulterebbe, tuttavia, talmente circoscritto da rimanere privo di qualsiasi incidenza sulla tutela dell'ambiente e, in particolare, sugli *standard* di protezione della fauna selvatica stabiliti dal legislatore nazionale. Il neointrodotta comma 5-*bis* dell'art. 27 della legge reg. n. 7 del 1995 si limita, infatti, a consentire l'esercizio venatorio da appostamento fisso - «per evidenti ragioni legate proprio all'età avanzata» - a coloro che siano già abilitati a tutte le forme di caccia ricomprese nella fattispecie residuale di cui alla lettera c) del comma 3 del medesimo art. 27 e al comma 5 dell'art. 12 della legge statale n. 157 del 1992. La disposizione del successivo comma 5-*ter* avrebbe una portata ancora più ridotta, limitandosi ad assimilare alla forma di caccia da appostamento fisso quella da «appostamento temporaneo costituito da riparo artificiale mobile, inteso come telaio e copertura in tessuto».

La Regione si sarebbe, dunque, limitata a disciplinare aspetti concreti dell'attività venatoria, spettanti alla propria potestà legislativa residuale in materia di caccia, senza incidere sulla competenza statale in materia di ambiente ed ecosistema.

Parimenti non fondata sarebbe la questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 26, comma 1, della legge reg. Marche n. 15 del 2011, la quale si baserebbe su una erronea interpretazione della normativa di riferimento.

Quanto alla censurata possibilità di adottare un calendario venatorio con efficacia triennale, essa costituirebbe anzitutto una mera facoltà per la Regione, che potrebbe comunque adottarne uno annuale, come inequivocamente si desume dal tenore letterale della stessa norma denunciata (secondo la quale il calendario venatorio «ha validità minima annuale e massima triennale»). L'opzione per il calendario triennale non contrasterebbe, in ogni caso, con il disposto dell'art. 18 della legge statale n. 157 del 1992, che si limita a prescrivere che il calendario riguardi «l'intera annata venatoria», senza affatto stabilire che esso debba avere fin dall'origine una efficacia soltanto annuale; inoltre, anche nel più esteso arco temporale, detto calendario potrebbe essere sempre modificato o aggiornato in considerazione dei mutamenti ambientali e faunistici intervenuti *medio tempore*. Se a ciò si aggiunge l'esplicito riferimento operato dalla norma censurata ai poteri consultivi dell'OFR e soprattutto dell'ISPRA, diverrebbe difficile comprendere in qual modo la previsione di un calendario venatorio su base triennale possa impedire - così come sostenuto dal ricorrente - il richiesto monitoraggio delle condizioni ambientali da parte del suddetto Istituto.

Con riguardo, infine, alla censura attinente all'approvazione del calendario venatorio con legge, la Regione evidenzia come la norma impugnata non preveda affatto tale forma di approvazione, ma si limiti a stabilire che il calendario è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta. La semplice previsione della competenza consiliare non potrebbe essere intesa come equivalente all'imposizione della forma legislativa: ciò, tanto più alla luce

della modifica che il testo della disposizione censurata ha subito nel passaggio tra la proposta di legge della Giunta (art. 24 della proposta di legge n. 21 presentata il 13 luglio 2010) – ove si prevedeva, in effetti, esplicitamente che l'approvazione dovesse avvenire con legge regionale – e la riformulazione operata dalla terza Commissione permanente nella seduta del 18 maggio 2011, corrispondente alla disposizione poi approvata dall'Assemblea legislativa.

D'altronde, anche qualora la disposizione impugnata dovesse intendersi nel senso prospettato dal ricorrente, essa non contrasterebbe con la disciplina statale di riferimento. L'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, nell'attribuire alle Regioni il potere di adottare «il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria», riconoscerebbe, infatti, una potestà normativa e non già – come assume il ricorrente – «meramente autorizzatoria»: conclusione avvalorata anche dallo specifico contenuto che i predetti atti devono avere.

La forma amministrativa o legislativa, che le Regioni prescelgano per l'esercizio di detti poteri normativi, sarebbe comunque ininfluenza ai fini della salvaguardia del ruolo e dei compiti tecnici attribuiti all'ISPRA. Le funzioni di tale Istituto atterrebbero, infatti, all'istruttoria che precede l'adozione dell'atto regionale e in nessun caso potrebbero essere qualificate – contrariamente a quanto sostiene il ricorrente – come forme di «controllo preventivo di legittimità»: controllo parimenti inammissibile tanto nei confronti di una legge, quanto di un atto amministrativo della Regione.

3.- Nella memoria illustrativa successivamente depositata, la Regione, nel ribadire le argomentazioni svolte in sede di costituzione in giudizio, ha precisato di essere a conoscenza della recente decisione di questa Corte n. 20 del 2012, con la quale si è chiarito che l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 impone alle Regioni di adottare il calendario venatorio nella forma dell'atto amministrativo.

La Regione ribadisce, tuttavia, che l'art. 26, comma 1, della legge regionale in esame – anche alla luce dei lavori preparatori – non prescrive l'approvazione del calendario venatorio con legge, limitandosi a prevedere la competenza del Consiglio regionale in luogo di quella della Giunta.

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 22, comma 1, e 26, comma 1, della legge della Regione Marche 18 luglio 2011, n. 15, recante «Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)», per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

2.- L'art. 22, comma 1, impugnato – aggiungendo all'art. 27 della legge reg. n. 7 del 1995 i commi 5-bis e 5-ter – prevede che i titolari di licenza di caccia ultrassantacinquenni, i quali abbiano scelto di esercitare la caccia nelle «altre forme consentite dalla legge», di cui al comma 3, lettera c), dello stesso art. 27, possano praticarla anche in quella prevista dalla lettera b), ossia da appostamento fisso (comma 5-bis), e che i cacciatori che hanno scelto la

forma di caccia da appostamento fisso possano praticare anche «la caccia da appostamento temporaneo costituito da riparo artificiale mobile, inteso come telaio e copertura in tessuto» (comma 5-ter).

Ad avviso del ricorrente, la disposizione sarebbe lesiva del parametro costituzionale evocato perché in contrasto con l'art. 12, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), il quale – fissando uno *standard* minimo di tutela da applicare sull'intero territorio nazionale – stabilisce che l'esercizio della caccia può essere praticato in una sola delle forme ivi previste.

2.1.– La questione è fondata.

L'art. 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992 – invocato dal ricorrente come norma interposta – ha introdotto il principio cosiddetto della caccia di specializzazione, in base al quale, fatta eccezione per l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, ciascun cacciatore può praticare la caccia in una sola delle tre forme ivi indicate («vagante in zona Alpi»; «da appostamento fisso»; «nelle altre forme» consentite dalla citata legge «e praticate sul restante territorio destinato all'attività venatoria programmata»). Il cacciatore è tenuto, dunque, a scegliere, nell'ambito di tale ventaglio di alternative, la modalità di esercizio dell'attività venatoria che gli è più consona, fermo restando che l'una forma esclude l'altra.

Tale criterio di esclusività – che vale a favorire il radicamento del cacciatore in un territorio e, al tempo stesso, a sollecitarne l'attenzione per l'equilibrio faunistico – trova la sua *ratio* giustificativa nella constatazione che un esercizio indiscriminato dell'attività venatoria, da parte dei soggetti abilitati, su tutto il territorio agro-silvo-pastorale e in tutte le forme consentite rischierebbe di mettere in crisi la consistenza delle popolazioni della fauna selvatica.

In quanto rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, la norma statale si inquadra, dunque, nell'ambito materiale della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema: tutela riservata alla potestà legislativa esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Detta disposizione – concorrendo alla definizione del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica – stabilisce, in particolare, una soglia uniforme di protezione da osservare su tutto il territorio nazionale (con riguardo a previsioni di analoga ispirazione, sentenze n. 441 del 2006, n. 536 del 2002, n. 168 del 1999 e n. 323 del 1998): ponendo, con ciò, una regola che – per consolidata giurisprudenza di questa Corte – può essere modificata dalle Regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa residuale in materia di caccia, esclusivamente nella direzione dell'innalzamento del livello di tutela (soluzione che comporta logicamente il rispetto dello *standard* minimo fissato dalla legge statale: *ex plurimis*, sentenze n. 106 del 2011, n. 315 e n. 193 del 2010, n. 61 del 2009).

La disposizione regionale impugnata, nel consentire l'esercizio cumulativo di diverse forme di caccia – sebbene solo ai sessantacinquenni ed a coloro che abbiano scelto la forma di caccia da appostamento fisso – deroga, per converso, alla disciplina statale nella direzione opposta, introducendo una regolamentazione della materia che implica una soglia inferiore di tutela.

Né può essere condivisa la tesi della Regione Marche, in base alla quale la deroga in questione avrebbe una portata talmente limitata da non poter incidere in alcun modo sulla tutela dell'ambiente e, in particolare, sugli *standard* di protezione della fauna selvatica: circostanza che la sottrarrebbe, in assunto, alla censura di violazione del parametro costituzionale evocato. Proprio il fatto che si discuta di una soglia minima e uniforme di protezione esclude in radice la praticabilità di scelte di minor rigore da parte della Regione, indipendentemente da ogni considerazione – peraltro, opinabile – attinente al *quantum* dell'incidenza della deroga: essendo, per il resto, incontestabile che la possibilità di esercizio congiunto di più forme di caccia, introdotta dalla legge regionale censurata, valga ad incrementare le potenzialità di procedere ad abbattimenti da parte della platea dei soggetti considerati.

L'art. 22, comma 1, della legge della Regione Marche n. 15 del 2011, deve essere dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo.

3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, inoltre, l'art. 26, comma 1, della medesima legge regionale.

La menzionata disposizione, sostituendo l'art. 30 della legge reg. n. 7 del 1995, stabilisce che «la Giunta regionale, sentiti l'OFR e l'ISPRA, propone al Consiglio regionale, entro il 31 maggio, l'approvazione del calendario venatorio regionale che ha validità minima annuale e massima triennale» (comma 1 del novellato art. 30).

Ad avviso del ricorrente, la norma denunciata violerebbe anch'essa l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., sia perché prevederebbe l'approvazione con legge, anziché con provvedimento amministrativo, del calendario venatorio; sia perché consentirebbe di attribuire a detto calendario una validità superiore all'anno, in difformità rispetto a quanto stabilito dalla normativa statale (e, in particolare, dall'art. 18, commi 2 e 4, della legge n. 157 del 1992).

3.1.- La prima delle due censure, inerente all'asserita previsione dell'approvazione con legge del calendario venatorio, non è fondata.

La norma denunciata si limita, in effetti, a stabilire che l'approvazione del calendario venatorio regionale abbia luogo ad opera del Consiglio, su iniziativa della Giunta, senza alcuna specificazione in ordine alla natura dell'atto di approvazione e, in particolare, senza affatto prevedere che questa debba essere effettuata con legge.

La norma censurata può essere, pertanto, bene interpretata nel senso che l'approvazione abbia luogo nell'esercizio della potestà regolamentare: potestà che lo Statuto della Regione Marche demanda al Consiglio, fuori dei casi in cui le leggi regionali prevedano la competenza della Giunta (artt. 21, comma 2, lettera a, e 35, comma 2, della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1), e rispetto alla quale è, altresì, prevista l'iniziativa della Giunta medesima (art. 35, comma 3, dello statuto).

Come rilevato dalla difesa della Regione, tale interpretazione è puntualmente avvalorata dai lavori preparatori della legge reg. n. 15 del 2011. La proposta di legge da cui essa trae origine (proposta di legge n. 21, a iniziativa della Giunta regionale, presentata il 13 luglio 2010) prevedeva infatti espressamente, all'art. 24, che il calendario venatorio regionale

dovesse essere adottato «con legge regionale»: previsione che è stata, peraltro, soppressa in sede di riformulazione del testo ad opera della terza Commissione permanente, con scelta poi confermata in sede di approvazione da parte dell'Assemblea legislativa.

Per questo profilo, dunque, la norma censurata deve essere considerata non contrastante con la disciplina statale richiamata dal ricorrente (art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992), la quale, secondo quanto recentemente chiarito da questa Corte, prescrive la forma del provvedimento amministrativo per l'adozione del calendario venatorio regionale, finalizzato a modulare sulle specifiche condizioni dell'*habitat* locale le previsioni generali recate dalla normativa statale riguardo ai periodi di esercizio dell'attività venatoria e alle specie cacciabili (sentenze n. 105 e n. 20 del 2012).

3.2.- È, invece, fondata la seconda censura, concernente la previsione della validità minima annuale e massima triennale del calendario venatorio.

L'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 stabilisce che «Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica» (ora l'ISPRA), «pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria (...)». Come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, con tale formula la disposizione statale esige che il calendario venatorio sia pubblicato entro il 15 giugno di ogni anno, vale a dire con cadenza annuale (sentenza n. 20 del 2012).

Detta interpretazione appare, d'altronde, coerente, oltre che con la tendenziale corrispondenza del calendario venatorio alle stagioni di caccia, con l'esigenza che la rilevazione delle situazioni ambientali locali, che si pone alla base delle deroghe alla generale disciplina statale in tema di specie cacciabili e di periodi di esercizio venatorio, abbia luogo – anche tramite il prescritto parere dell'ISPRA – a cadenze non eccessivamente diluite nel tempo, così da garantire un costante adeguamento del calendario al mutare di tali situazioni.

In simile prospettiva – come pure recentemente affermato da questa Corte – la previsione dell'efficacia triennale del calendario venatorio regionale viene, quindi, ad indebolire «il “regime di flessibilità” (...) che assicura l'adattamento alle sopravvenute diverse condizioni di fatto» (sentenza n. 105 del 2012). Né rileva, al fine di escludere l'evidenziato contrasto della norma regionale impugnata con la disciplina statale, la circostanza che detta norma non imponga, ma soltanto consenta l'adozione di un calendario venatorio con validità superiore all'anno («ha validità minima annuale e massima triennale»).

L'art. 26, comma 1, della legge della Regione Marche n. 15 del 2011, deve essere, dunque, dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui dispone che il calendario venatorio regionale ha validità minima annuale e massima triennale, anziché prevederne unicamente la validità annuale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 1, della legge della Regione Marche 18 luglio 2011, n. 15, recante «Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)», che inserisce nell'articolo 27 della legge della Regione Marche n. 7 del 1995 i commi 5-*bis* e 5-*ter*;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 1, della legge della Regione Marche n. 15 del 2011, nella parte in cui – sostituendo l'articolo 30 della legge della Regione Marche n. 7 del 1995 – dispone che il calendario venatorio regionale ha validità minima annuale e massima triennale, anziché prevederne unicamente la validità annuale;

3) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 1, della legge della Regione Marche n. 15 del 2011, nella parte in cui – sostituendo l'articolo 30 della legge della Regione Marche n. 7 del 1995 – prevede che la Giunta regionale, sentiti l'Osservatorio faunistico regionale (OFR) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), propone al Consiglio regionale, entro il 31 maggio, l'approvazione del calendario venatorio regionale, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2012.

Pregresso articolo pubblicato il 27 aprile 2012

Breve nota alle sentenze della Corte Costituzionale nn. 105 e 106 del 26 aprile 2012

**L'ennesima "caporetto venatoria", tutt'altro che senza precedenti,
per l'estremismo calibro 12. La Corte Costituzionale, con due distinte
sentenze, torna a bocciare i calendari venatori emanati con legge
e la caccia su terreni innevati al di fuori della Zona Alpi**

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

Una caporetto venatoria assoluta. Peraltro non senza precedenti. Non può altrimenti definirsi la sconfitta incassata davanti alla Corte Costituzionale dell'estremismo calibro 12 che purtroppo, nonostante i chiarissimi insegnamenti della magistratura amministrativa, di legittimità e soprattutto costituzionale continua a muovere l'agere politico ed amministrativo di moltissime amministrazioni regionali, quale che sia il loro colore politico.

Nelle sentenze in rassegna, il Giudice delle Leggi è tornato ancora una volta a ribadire due importantissimi principi, a cui da sempre noi della redazione di Diritto all'Ambiente abbiamo dedicato ampi spazi sulle pagine di questa rivista.

Vediamo in dettaglio.

Per tramite della **sentenza n.105/12**, il Giudice delle Leggi ha ribadito il principio, già espresso in occasione della recentissima sentenza n.20/12 che abbiamo diffusamente commentato, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettere A) e B), della legge della Regione Liguria 1° giugno 2011, n. 12 (Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 - Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio - e successive modificazioni ed integrazioni), ed in via consequenziale dell'articolo 1, commi 1, lettere C), D), numero 1), E), F), G), H), I), L), M), 2 e 3, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2011, nel giudizio promosso dal Governo che aveva impugnato, *in partibus quibus*, la legge ligure ai sensi dell'art.127 Cost.

Come noto, la disciplina generale sulle specie cacciabili e sui periodi di attività venatoria è contenuta nell'art. 18 della legge dell'11 febbraio 1992, n. 157. Secondo principi costantemente affermati dalla Corte Costituzionale, già ripetutamente oggetto di illustrazione sulle pagine di questo sito, la disciplina sulla caccia ha per oggetto la fauna selvatica, che rappresenta «un bene ambientale di notevole rilievo, la cui tutela rientra nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", affidata alla competenza legislativa

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

esclusiva dello Stato, che deve provvedervi assicurando un livello di tutela, non "minimo", ma "adeguato e non riducibile"» (Corte Cost., sent. nn. 61/09 e 193/ 2010. Si veda anche, sul punto, Tar Lazio, ordinanza n.4908/10).

In particolare, il citato art. 18, che garantisce «nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti n. 79/409/CEE, standard minimi ed uniformi, di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale, ha natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale, in quanto implica il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, il cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale ... (sentenze n. 227 del 2003 e n. 536 del 2002)» (Corte Cost., n. 233 del 2010).

Da ciò consegue che le norme statali rappresentano limiti invalicabili per l'attività legislativa della Regione, dettando norme imperative che devono essere rispettate sull'intero territorio nazionale per primarie esigenze di tutela ambientale.

Ciò posto, si è ulteriormente osservato che il comma 2 dell'art. 18 della predetta legge n. 157 del 1992 prevede che le Regioni possano autorizzare modifiche alle norme generali sui periodi di attività venatoria per particolari specie, tenendo conto della propria situazione ambientale, a seguito di apposito procedimento che contempla l'acquisizione del parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (nelle cui competenze è successivamente subentrato l'ISPRA in base al DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008). Il successivo comma 4 stabilisce che, sulla base del parere dell'ISPRA, le Regioni pubblicino, entro il 15 giugno di ogni anno, termine che la Corte, nella pronuncia in rassegna, pare considerare perentorio, e non già ordinatorio, come a volte affermato, in passato, dalla giurisprudenza amministrativa, «il calendario regionale ed il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito dai commi 1, 2 e 3 ...».

Le norme primarie emanate dal Legislatore statale nell'ambito della sua competenza esclusiva in materia, sono pertanto chiare nel fare riferimento ad una attività regolamentare che deve essere adempiuta dalla Regione entro il termine del 15 giugno di ciascun anno, a seguito di uno specifico procedimento che contempla l'acquisizione di un parere obbligatorio dell'Istituto specificamente preposto alle verifiche tecniche finalizzate alla tutela degli interessi ambientali. Interessi che peraltro, nel corso degli anni, ben possono essere mutevoli, stante che la consistenza numerica e/o lo stato di conservazione delle singole specie interessate dal prelievo venatorio. Tanto è vero che i pareri resi dell'ISPRA risultano sovente mutevoli negli anni, anche in relazione alla medesima specie e/o realtà territoriale.

Non a caso, in numerose occasioni, allorquando sono stati chiamati a scrutinare taluni calendari venatori correttamente emanati dalle Regioni di volta in volta interessate con provvedimento amministrativo, i Giudici Amministrativi hanno avuto modo di chiarire che "i piani di prelievo devono essere predisposti per ciascuna stagione venatoria e i dati utilizzabili non possono che riferirsi alla presenza degli animali in un periodo prossimo alla stagione venatoria cui il piano di prelievo si riferisce" (TAR Piemonte – II – 15.11.06 n.584)

L'interpretazione letterale e logica delle citate disposizioni induce in primo luogo a ritenere (e la giurisprudenza sia amministrativa che di legittimità è consolidata in questa interpretazione della norma) che il parere debba essere richiesto in relazione ad ogni singoli piani di prelievo, con cadenza annuale, ed in secondo luogo che la legge statale abbia inteso riferirsi in via necessaria ed esclusiva ad una attività destinata a concludersi con un atto di natura amministrativa a contenuto generale, escludendo la possibilità di far ricorso al diverso strumento della legge, specie allorquando non si versi neppure nell'ipotesi della legge provvedimento, ma di una legge ordinaria, destinata a rimanere in vigore per un numero pressoché indefinito di anni.

Ciò è dimostrato, in primo luogo, dall'espressa dizione, del quarto comma del citato art.18, che prevede esplicitamente l'obbligo di pubblicare «il calendario regionale ed il regolamento relativi all'intera annata venatoria». L'endiadi fa evidente riferimento ad un unico atto di natura regolamentare, contenente le specifiche norme applicabili nel territorio regionale nel periodo venatorio preso in considerazione.

Ad analoghe conclusioni conduce il carattere temporaneo (annuale) del provvedimento previsto dalla legge, che ben si concilia con l'adozione di un atto amministrativo riferibile ad un determinato arco temporale, da compiere entro un termine di scadenza definito, e che non sembra invece compatibile con un preteso obbligo di analogo genere a carico del legislatore regionale.

In ultima analisi, la natura amministrativa (e non legislativa) dell'attività provvedimentale di cui trattasi è dimostrata dal significato della disposizione del secondo comma, che prevede l'obbligo di acquisire il parere dell'Organo consultivo competente nella materia. E' evidente infatti che tale parere acquista rilevanza solo se si ritiene che la Regione sia tenuta ad esaminarne ed a valutarne il contenuto, giustificando con congrua motivazione il proprio eventuale dissenso attraverso un atto di natura amministrativa adottato nel rispetto dell'art. 3, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

Di contro, il parere sarebbe invece sostanzialmente inutile (e la norma che lo prevede sarebbe priva di effettivo valore precettivo), qualora si ritenesse che la Regione sia arbitra concludere il procedimento con un atto di natura legislativa, che oltretutto - per il disposto del secondo comma del citato art. 3 - si sottrae al predetto obbligo di motivazione. In sostanza, qualora fosse ipotizzabile l'adozione del calendario venatorio con legge regionale, anziché con provvedimento, amministrativo, risulterebbe pregiudicato l'esito della verifica tecnica affidata all'ISPRA sullo stato delle specie interessate, così come prescritto dall'art. 18, commi 2 e 4, della citata legge n. 157 del 1992.

Tale verifica si tradurrebbe quindi in una specie di non previsto (quanto inutile ed inefficace) controllo preventivo di legittimità della legge regionale da parte del competente Organo Tecnico dello Stato.

Questi principi direttivi risultano violati sia dalla Regione Liguria che dalle altre Regioni, che negli anni si sono determinate ad approvare i propri calendari venatori mediante provvedimento legislativo, anziché con atto amministrativo.

Queste Regioni, infatti, eludendo lo strumento procedimentale prescritto dalla legge statale, hanno sostanzialmente eluso i passaggi procedurali inderogabili stabiliti dalla legge quadro, e che prevedono espressamente, come si accennava poc'anzi, che per ogni singolo piano di prelievo venga posta in essere un'istruttoria tecnica, che tenga conto, nell'interesse primario della tutela della fauna, delle condizioni ambientali e dello stato di conservazione delle singole specie.

Peraltro, nella sentenza in rassegna la Corte Costituzionale ha fatto ancora notare come il Legislatore ligure, non solo avesse illegittimamente attratto a sé la competenza provvedimentale, ciò che è in ogni caso precluso, ma si fosse spinto, addirittura, fino a irrigidire nella forma della legge il calendario per tre stagioni, indebolendone ulteriormente il "regime di flessibilità", che, come già ripetutamente rappresentato anche dalla giurisprudenza amministrativa, deve assicurarne un pronto adattamento alle sopravvenute diverse condizioni di fatto.

E' appena il caso di aggiungere, sul punto, che il ricorso allo strumento legislativo serve anche a precludere ai cittadini ed alle loro organizzazioni rappresentative, la possibilità di tutelare i propri interessi legittimi innanzi al competente giudice amministrativo, mediante rituale impugnazione del calendario venatorio approvato.

Siamo di fatto di fronte ad una chiara ipotesi di eccesso di potere legislativo, in cui le Regioni sono andate a comprimere gli interessi di soggetti titolari di un diritto azionabile innanzi al Giudice Amministrativo ex artt. 24 e 113 Cost., in un contesto in cui, peraltro, accade di sovente che le Regioni varino leggi in contrasto con le previsioni della legge quadro, che, come detto, costituisce per tutte le Regioni, ivi comprese quelle a Statuto speciale, un limite invalicabile, derogabile unicamente *in melius*, vale a dire in senso più conservativo.

Passando alla rassegna della **sentenza n.106/12**, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 5, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), aggiunto dall'art. 10 della LR 3 settembre 2001, n. 28 (Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2001/2002. Modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 recante norme in materia di caccia).

Con ordinanza del 17 febbraio 2011, il TAR Liguria, chiamato a scrutinare un ricorso amministrativo proposto dalle Associazioni WWF e LAC, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 47, comma 5, della LR Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), aggiunto dall'art. 10 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 28 (Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2001/2002. Modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 recante norme in materia di caccia), in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

In particolare, la disposizione censurata stabilisce che le Province possono, sulla base di specifiche e motivate esigenze, autorizzare la caccia agli ungulati in deroga al generale divieto di procedervi su terreni coperti in tutto o per la maggior parte da neve, posto dal precedente comma 4.

Innanzitutto al tribunale rimettente era stato appunto impugnato l'atto amministrativo con cui la Provincia di Genova aveva autorizzato tale attività venatoria per la stagione 2010/2011.

Deve innanzitutto ricordarsi come non solo la giurisprudenza amministrativa e di legittimità, peraltro in più occasioni, ma la stessa giurisprudenza costituzionale, sin dal 1993, nella sentenza n.289, abbiano avuto modo di chiarire come la presenza di terreni innevati o allagati e specchi d'acqua ghiacciati costituisca causa già di per sé idonee a determinare un divieto assoluto, ed immediatamente operativo, di esercizio della caccia.

Come efficacemente rilevato dal TAR Liguria, la legge quadro 11 febbraio 1992 n. 157 pone all'art. 21 una serie di divieti di caccia in punto di luoghi e modalità e tra questi, alla lettera m), proibisce a chiunque di cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle Regioni interessate.

Sulla portata generale del divieto, come abbiamo più volte sottolineato anche sulle pagine di questa rivista, nonché nel corso degli eventi seminari organizzati da Diritto all'ambiente, non vi possono essere dubbi, vista la chiarezza esemplare della norma e le disposizioni da emanare da parte delle Regioni interessate non possono che riguardare le singole discipline delle modalità di caccia nella zona alpina.

Se si vieta a chiunque di cacciare su terreni innevati senz'altra specificazione, con l'eccezione di un'area del tutto peculiare del territorio nazionale secondo le disposizioni regionali, è evidente che queste ultime devono concernere necessariamente tempi e criteri relativi a questa area e non possono riguardare deroghe a fronte di un principio indicato dalla legge nazionale.

Ciò nonostante, l'art. 47 comma 4 della LR 1° luglio 1994 n. 29, riproduceva il suindicato divieto della legge nazionale, tra l'altro senza specificare l'eccezione della zona alpina e quindi introducendo una previsione di maggior rigore, mentre il seguente comma 5, inserito dall'art. 10 LR 3 settembre 2001 n. 28, recitava letteralmente "Le province, sulla base di specifiche e motivate esigenze, possono autorizzare la caccia agli ungulati in deroga a quanto previsto dal comma 4".

Come si vede, l'art. 47 comma 5 LR n. 29/94 nella versione introdotta dall'art. 10 LR 3 settembre 2001 n. 28 aveva introdotto una deroga, oggi caduta rovinosamente sotto i colpi di scure della Corte Costituzionale, rispetto ai generali divieti nazionali, dato che essa vale palesemente per tutto il territorio regionale, ivi compreso quello non ricadente in Zona Alpi.

Del resto, come si è diffusamente illustrato poc'anzi, i generali divieti nazionali fissati dalla legge statale n. 157/92 ed in questo caso dall'art. 21 di detta legge sono stati configurati da un ormai pacifica giurisprudenza costituzionale come fonti di standard minimi ed uniformi di tutela della fauna selvatica e come limiti assoluti all'esercizio della cacciagione, la cui determinazione appartiene in via esclusiva alla competenza del legislatore statale ex art. 117

co. 2 lett. s) della Costituzione (da ultime Corte Cost. 29 maggio 2009 n. 165; 22 dicembre 2006 n. 441; 27 luglio 2006 n. 313). Inevitabile, pertanto, questa ennesima caporetto venatoria. Con il vivo auspicio che sia, finalmente, di lezione

Valentina Stefutti

Publicato il 27 aprile 2012

Riportiamo in calce le motivazioni integrali della sentenze in commento

SENTENZA N. 105

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-	Alfonso	QUARANTA	Presidente
-	Franco	GALLO	Giudice
-	Luigi	MAZZELLA	”
-	Sabino	CASSESE	”
-	Giuseppe	TESAURO	”
-	Paolo Maria	NAPOLITANO	”
-	Giuseppe	FRIGO	”
-	Alessandro	CRISCUOLO	”
-	Paolo	GROSSI	”
-	Giorgio	LATTANZI	”
-	Aldo	CAROSI	”
-	Marta	CARTABIA	”
-	Sergio	MATTARELLA	”
-	Mario Rosario	MORELLI	”

ha pronunciato la seguente

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettere A) e B), della legge della Regione Liguria 1° giugno 2011, n. 12 (Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 - Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio - e successive modificazioni ed integrazioni), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 29 luglio 2011, depositato in cancelleria l'8 agosto 2011 ed iscritto al n. 79 del registro ricorsi 2011.

Visti l'atto di costituzione della Regione Liguria nonché l'atto di intervento della World Wide Fund for Nature Italia Onlus Ong ed altri;

udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 2012 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Mario Gorlani per la Regione Liguria.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato il 29 luglio 2011 e depositato il successivo 8 agosto (reg. ric. n. 79 del 2011), il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettere A) e B), della legge della Regione Liguria 1° giugno 2011, n. 12 (Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 - Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio - e successive modificazioni ed integrazioni), in riferimento all'articolo 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione.

La disposizione impugnata stabilisce il calendario venatorio per le stagioni 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014, nell'esercizio della competenza demandata al sistema regionale dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Il ricorrente ritiene anzitutto lesivo dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. che tale atto abbia assunto veste legislativa, posto che dall'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 si desumerebbe la necessità di procedere con regolamento.

In secondo luogo, il calendario venatorio, pur prevedendo modifiche alle specie cacciabili e ai periodi aperti alla caccia, sarebbe stato approvato senza avere preventivamente acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), richiesto invece per più profili dall'art. 18 della legge n. 157 del 1992.

Tali rilievi, a parere del ricorrente, trasmoderebbero altresì in violazione della normativa dell'Unione europea posta a tutela di flora e fauna, rispetto alla quale la disposizione censurata sarebbe in difformità, e dunque lederebbe l'art. 117, primo comma, Cost.

2.- Si è costituita in giudizio la Regione Liguria, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque non fondato.

In via preliminare, la Regione eccepisce l'inammissibilità del ricorso, poiché esso non avrebbe neppure allegato un danno che dalla normativa impugnata possa derivare alla fauna: una censura concernente la forma dell'atto con cui approvare il calendario venatorio avrebbe dovuto basarsi non sull'art. 117, secondo comma, lettera s), ma sugli artt. 24 e 113 Cost., che non sono stati invece dedotti in causa.

Inammissibile sarebbe altresì la censura relativa alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in quanto priva di motivazione.

Nel merito, la Regione contesta che l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 prescriva l'adozione del calendario venatorio con atto amministrativo, posto che rientrerebbe nella discrezionalità regionale la scelta dello strumento normativo con cui procedere. Né, in difetto di una riserva di Amministrazione, vi sarebbe alcun divieto di ricorrere, se del caso, a leggi provvedimento.

Più in particolare la Regione Liguria afferma di essersi da alcuni anni orientata verso l'approvazione di calendari pluriennali mediante legge, fermo restando che eventuali modifiche imposte da mutamenti delle circostanze possono essere introdotti dal Consiglio regionale su proposta della Giunta ai sensi dell'art. 5 della legge impugnata.

Tale tecnica, con riferimento al carattere pluriennale del calendario, avrebbe peraltro ottenuto l'avallo dell'ISPRA, reso con il parere del 25 maggio 2006, n. 4185/T-A11.

Per quanto concerne l'asserita mancanza del parere dell'ISPRA, la Regione sostiene che invece esso sarebbe stato richiesto e ottenuto con nota dell'Istituto del 4 aprile 2011. Per gli anni seguenti, l'art. 5 della legge impugnata, sostituendo l'art. 34, comma 4, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), garantirebbe che eventuali modifiche siano in ogni caso precedute dal parere dell'ISPRA.

3.- Sono intervenuti in giudizio, con un unico atto, il World Wide Fund for Nature Italia Onlus Ong, l'Ente nazionale protezione animali ENPA Onlus, la Lega anti-vivisezione LAV Onlus ente morale e la Lega italiana protezione degli uccelli - LIPU Birdlife Italia Onlus, aderendo al ricorso e chiedendo che esso sia accolto.

A parere degli intervenienti, la legge impugnata implicherebbe un nocumento al regime di tutela della fauna prescritto dall'ISPRA con nota del 29 luglio 2010, la cui osservanza sarebbe imposta dal diritto dell'Unione europea.

4.- Nell'imminenza dell'udienza pubblica la Regione Liguria ha depositato una memoria, senza aggiungere nuovi argomenti e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.

In particolare, la Regione esclude che la legge dello Stato le possa precludere il ricorso a leggi-provvedimento, con cui attrarre al legislatore la disciplina amministrativa in questione: si tratterebbe, infatti, di un profilo affidato alla discrezionalità della Regione stessa.

5.– A propria volta l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria, ribadendo che la normativa impugnata attiene alla materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema": entro tale ambito l'impiego del procedimento amministrativo, anziché della legge regionale, per approvare il calendario venatorio verrebbe imposto dalla normativa statale e si accorderebbe con la necessità che, in caso di dissenso rispetto al parere dell'ISPRA, vi sia una congrua motivazione, di cui la legge è priva.

Inoltre, la legge impugnata determinerebbe un deterioramento degli *standard* di tutela della fauna richiesti dal diritto dell'Unione europea, violando così anche l'art. 117, primo comma, Cost.

Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettere A) e B), della legge della Regione Liguria 1° giugno 2011, n. 12 (Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 - Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio - e successive modificazioni ed integrazioni), in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Con la disposizione impugnata, la Regione Liguria ha stabilito il calendario venatorio per le stagioni 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014, nell'esercizio della competenza demandata dall'art. 18, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Il ricorrente ritiene che la Regione, nel provvedere a tale attività mediante legge, anziché mediante atto amministrativo, abbia leso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.) e, in ragione del contrasto con il diritto dell'Unione europea, anche l'art. 117, primo comma, Cost.

In secondo luogo, la Regione avrebbe omesso di acquisire il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), richiesto dall'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, con ciò esponendosi sotto altro profilo alle medesime censure di illegittimità costituzionale.

2.– In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità degli interventi spiegati, con un unico atto, dal World Wide Fund for Nature Italia Onlus Ong, dall'Ente nazionale protezione animali ENPA Onlus, dalla Lega anti-vivisezione LAV Onlus ente morale, e dalla Lega italiana protezione degli uccelli - LIPU Birdlife Italia Onlus, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. Infatti, «il giudizio di costituzionalità delle leggi in via d'azione si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle rispettive posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale» (*ex plurimis*, sentenza n. 33 del 2011).

3.– La censura basata sulla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. è inammissibile, poiché non supportata dalla «precisa indicazione delle norme» dell'Unione europea che sarebbero state violate (sentenza n. 227 del 2011), ossia da un elemento del quale la motivazione del ricorso, in questi casi, non può essere priva.

4.– La questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. è fondata, con riferimento all'approvazione del calendario venatorio con legge, anziché con provvedimento amministrativo.

Come questa Corte ha recentemente affermato, «appare evidente che il legislatore statale, prescrivendo la pubblicazione del calendario venatorio e contestualmente del “regolamento” sull'attività venatoria e imponendo l'acquisizione obbligatoria del parere dell'ISPRA, e dunque esplicitando la natura tecnica del provvedere, abbia inteso realizzare un procedimento amministrativo, al termine del quale la Regione è tenuta a provvedere nella forma che naturalmente ne consegue, con divieto di impiegare, invece, la legge-provvedimento» (sentenza n. 20 del 2012).

L'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, nella parte in cui esige che il calendario venatorio sia approvato con regolamento, esprime una scelta compiuta dal legislatore statale che attiene alle modalità di protezione della fauna e si ricollega, per tale ragione, alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (sentenza n. 536 del 2002; in seguito, con riferimento alla determinazione della stagione venatoria, sentenze n. 165 del 2009, n. 313 del 2006, n. 393 del 2005, n. 391 del 2005, n. 311 del 2003 e n. 226 del 2003). Tale competenza, contrariamente a quanto osservato dalla difesa ligure, viene perciò esattamente posta a base della censura.

Il legislatore ligure, viceversa, non solo ha illegittimamente attratto a sé la competenza provvedimentale, ciò che è in ogni caso precluso, ma si è spinto fino a irrigidire nella forma della legge il calendario per tre stagioni, indebolendone ulteriormente il “regime di flessibilità” (sentenza n. 20 del 2012), che deve assicurarne un pronto adattamento alle sopravvenute diverse condizioni di fatto.

5.– Il vizio di legittimità costituzionale appena indicato colpisce non solo l'impugnato art. 1, comma 1, lettere A) e B), della legge della Regione Liguria n. 12 del 2011, ma, in via consequenziale, l'intero testo dell'art. 1, con l'eccezione del comma 1, lettera D), numero 2): infatti, quest'ultima previsione, nel rimettere alle Province l'approvazione dei piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati, non attiene al calendario venatorio, al contrario delle restanti norme di cui si compone l'art. 1, che riguardano il medesimo e non avrebbero perciò potuto essere adottate con legge.

6.– Resta assorbita l'ulteriore censura relativa all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., concernente la mancanza del parere dell'ISPRA.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* inammissibile l'intervento in giudizio del World Wide Fund for Nature Italia Onlus Ong, dell'Ente nazionale protezione animali ENPA Onlus, della Lega anti-vivisezione LAV Onlus ente morale e della Lega italiana protezione degli uccelli - LIPU Birdlife Italia Onlus;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettere A) e B), della legge della Regione Liguria 1° giugno 2011, n. 12 (Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 - Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio - e successive modificazioni ed integrazioni);

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'articolo 1, commi 1, lettere C), D), numero 1), E), F), G), H), I), L), M), 2 e 3, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2011.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 aprile 2012.

SENTENZA N. 106
ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-	Alfonso	QUARANTA	Presidente
-	Franco	GALLO	Giudice
-	Luigi	MAZZELLA	"
-	Gaetano	SILVESTRI	"
-	Sabino	CASSESE	"
-	Giuseppe	TESAURO	"
-	Paolo Maria	NAPOLITANO	"
-	Giuseppe	FRIGO	"
-	Alessandro	CRISCUOLO	"
-	Paolo	GROSSI	"
-	Giorgio	LATTANZI	"
-	Aldo	CAROSI	"
-	Marta	CARTABIA	"
-	Sergio	MATTARELLA	"
-	Mario Rosario	MORELLI	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 47, comma 5, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), aggiunto dall'art. 10 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 28 (Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2001/2002. Modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 recante norme in materia di caccia), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, nel procedimento vertente tra l'Associazione lega per l'abolizione della caccia (LAC) Onlus ed altra e la Provincia di Genova ed altri, con ordinanza del 17 febbraio 2011, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visti l'atto di costituzione dell'Associazione Lega per l'abolizione della caccia (LAC) Onlus ed altra, nonché l'atto di intervento della Regione Liguria;

udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 2012 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

uditi gli avvocati Claudio Linzola per l'Associazione Lega per l'abolizione della caccia (LAC) Onlus ed altra e Claudio Chiola per la Regione Liguria.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza del 17 febbraio 2011, pervenuta a questa Corte il 21 aprile 2011 (r.o. n. 85 del 2011), il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 47, comma 5, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), aggiunto dall'art. 10 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 28 (Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2001/2002. Modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 recante norme in materia di caccia), in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

La disposizione censurata stabilisce che le Province possono, sulla base di specifiche e motivate esigenze, autorizzare la caccia agli ungulati in deroga al generale divieto di procedervi su terreni coperti in tutto o per la maggior parte da neve, posto dal precedente comma 4.

Innanzitutto al tribunale rimettente è appunto impugnato l'atto amministrativo con cui la Provincia di Genova ha autorizzato tale attività venatoria per la stagione 2010/2011.

Il giudice *a quo*, esclusa la fondatezza degli altri motivi di ricorso, osserva che il provvedimento impugnato trova il proprio fondamento nella norma in oggetto, e che essa contrasta con quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera m), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che pone il divieto di «cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate».

Premesso che il territorio provinciale non è neppure in parte alpino, il rimettente ritiene che la disposizione regionale impugnata abbia invaso la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., alla quale si ricollegerebbe la valutazione circa i limiti all'attività venatoria, nell'interesse della protezione della fauna.

2.- È intervenuta in giudizio la Regione Liguria, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata.

Il rimettente avrebbe infatti ommesso di considerare che il corretto "parametro interposto di costituzionalità" non sarebbe la norma impugnata, ma l'art. 11-*quaterdecies*, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, a mente del quale le Regioni possono, a certe condizioni, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati «anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157». La Regione ne deduce che, in virtù di tale disposizione, sia consentito al legislatore regionale derogare al divieto di caccia su terreno nevoso posto dalla normativa statale, purché ciò avvenga, come sarebbe accaduto nel caso di specie, nell'ambito dei piani di abbattimento selettivi degli ungulati.

La disposizione normativa applicata dalla Provincia di Genova non sarebbe, pertanto, l'impugnato art. 47, comma 5, della legge regionale n. 29 del 1994, erroneamente individuato dal giudice *a quo*, ma l'art. 35, comma 2-*bis*, della medesima legge, dato che con esso il legislatore regionale ha conferito alle Province il potere di regolamentare la caccia di selezione agli ungulati in periodi diversi da quelli indicati dalla legge n. 157 del 1992, proprio in attuazione dell'art. 11-*quaterdecies*, comma 5, del decreto-legge n. 203 del 2005. A tali disposizioni andrebbe aggiunto l'art. 35, comma 4, della legge regionale n. 29 del 1994, concernente la caccia al cinghiale nelle zone a rischio agricolo.

La questione sarebbe perciò inammissibile e comunque infondata, per avere il rimettente errato nel selezionare le norme applicabili nel processo principale.

La disposizione indicata come parametro sarebbe stata, in ogni caso, male interpretata.

In primo luogo, essa consentirebbe di derogare al divieto di caccia non già nelle zone faunistiche alpine, ma nei territori, non meglio identificati, ove si rinviene la fauna tipica delle Alpi, con la conseguenza che il rimettente avrebbe dovuto tenere conto di tale deroga nel motivare circa l'applicabilità della norma alla Provincia di Genova.

In secondo luogo, la disposizione impugnata, facendo salve le competenze regionali, autorizzerebbe comunque le Regioni a «modulare il divieto di caccia su terreni innevati».

3.- Si sono costituiti in giudizio l'Associazione lega per l'abolizione della caccia (LAC) Onlus e l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus Ong, ricorrenti nel processo principale, chiedendo che la questione sia accolta.

Le parti private osservano che il divieto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera *m*), della legge n. 157 del 1992 è finalizzato ad evitare la caccia su terreni innevati, giacché tale condizione riduce le capacità di spostamento e fuga della fauna, la rende più facilmente individuabile, ne fiacca la resistenza. In tale stato di fatto, il legislatore statale ha inteso dettare una disciplina uniforme di tutela della fauna, attinente alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, per evitare che essa sia troppo esposta all'attività venatoria. Da tale normativa la norma impugnata si sarebbe illegittimamente discostata.

4.- Nell'imminenza dell'udienza pubblica, la Regione Liguria ha depositato una memoria, insistendo sulle conclusioni già rassegnate.

In particolare, ha ribadito che la fattispecie oggetto del processo principale concerne la sola "caccia di selezione", ovvero l'attuazione dei piani di abbattimento selettivi della fauna selvatica, cui le Regioni sono autorizzate ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157 del 1992. Con riferimento ai cinghiali, tali piani sono disciplinati dall'art. 11-*quaterdecies*, comma 5, del decreto-legge n. 203 del 2005, ai quali si collegherebbe l'art. 35, comma 2-*bis*, della legge regionale n. 29 del 1994, nel testo introdotto dalla legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 31 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale in materia faunistico-venatoria).

In tali casi, la caccia sarebbe finalizzata alla tutela dell'ambiente, «devastato da una fauna sovrabbondante», e sarebbe consentita anche su terreno innevato: in ogni caso, il giudice *a quo* avrebbe omesso di porre alla Corte la questione se «al di fuori della caccia anche il prelievo di

selezione debba subire gli stessi limiti previsti per la prima», con particolare riferimento al divieto stabilito dall'art. 21, comma 1, lettera *m*), della legge n. 157 del 1992.

La Regione inoltre ha nuovamente eccepito il difetto di motivazione sulla rilevanza, sostenendo che, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 157 del 1992, per zona faunistica delle Alpi deve intendersi «il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina», e che il rimettente avrebbe dovuto escludere tale presenza nel territorio della Provincia di Genova, prima di affermare che l'atto impugnato aveva violato un divieto posto dalla normativa dello Stato.

5.- Anche le parti private hanno depositato una memoria, insistendo per l'accoglimento della questione.

Queste, nel replicare alla difesa della Regione Liguria, osservano che le sole deroghe consentite dalla legislazione statale ai divieti di caccia, nell'ambito dei piani di abbattimento selettivi, concernono, ai sensi dell'art. 11-*quaterdecies* del decreto-legge n. 203 del 2005, i periodi e gli orari indicati dalla legge n. 157 del 1992, e non i divieti posti dall'art. 21; aggiungono poi che al prelievo degli ungulati sulla base di questi piani è preposto il solo art. 35 della legge regionale n. 29 del 1994, mentre la norma impugnata, essendo stata introdotta nel 2001, precede il decreto-legge n. 203 del 2005, di cui non può quindi ritenersi attuativa.

Peraltro, il tribunale rimettente avrebbe chiarito che il provvedimento impugnato nel giudizio principale è applicativo non già del predetto art. 35, ma della sola norma oggetto di censura, motivando adeguatamente sulla rilevanza.

Pacifico sarebbe, poi, che la Provincia di Genova non ricade nella zona faunistica delle Alpi, che dovrebbe essere ricompresa nella corrispondente catena montuosa; inoltre la Regione non deduce neppure che il territorio di tale provincia è stato ricompreso nella zona faunistica delle Alpi, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge n. 157 del 1992.

Nel merito, le parti private ribadiscono che la legge regionale non può abbassare il livello di tutela della fauna assicurato dalla legislazione statale.

Considerato in diritto

1.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria dubita della legittimità costituzionale dell'articolo 47, comma 5, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), aggiunto dall'art. 10 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 28 (Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2001/2002. Modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 recante norme in materia di caccia), in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione.

La disposizione impugnata stabilisce che le province, sulla base di specifiche e motivate esigenze, possono autorizzare la caccia agli ungulati in deroga a quanto previsto dal comma 4 dello stesso art. 47, ove viene invece posto il divieto di cacciare su terreni coperti in tutto o per la maggior parte da neve.

Il giudice *a quo* ritiene che in tal modo venga invasa la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui è espressione, per quanto interessa, l'art. 21, comma 1, lettera *m*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Questa disposizione, infatti, vieta la caccia su terreni innevati, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate, e, a parere del rimettente, precluderebbe alla legge regionale la possibilità di consentire la caccia su terreni innevati che non ricadano nell'area geografica sopra indicata.

Il rimettente dà conto che nel giudizio principale è stato impugnato l'atto con cui la Provincia di Genova ha autorizzato la deroga in questione, e solleva questione di legittimità costituzionale della disposizione attributiva di tale potere.

2.- Le eccezioni di inammissibilità formulate dalla Regione interveniente non sono fondate.

La Regione Liguria afferma, anzitutto, che il giudice *a quo* avrebbe errato nell'individuare la norma applicabile al caso di specie, poiché l'atto impugnato nel processo principale sarebbe applicativo non dell'art. 47, comma 5, della legge regionale n. 29 del 1994, ma del precedente art. 35, comma 2-*bis*, con il quale è stato conferito alla Provincia il potere di regolamentare la caccia di selezione agli ungulati in periodi diversi da quelli indicati dalla legge n. 157 del 1992.

Il rimettente ha però chiaramente affermato che il provvedimento impugnato costituisce espressa applicazione della disposizione oggetto di censura, suffragando tale asserzione con una descrizione della fattispecie univocamente confermativa di ciò. L'ordinanza di rimessione, infatti, dà atto che la deroga di cui si discute non concerne i periodi di caccia, cui si riferisce l'art. 35, comma 2-*bis*, richiamato dalla difesa ligure, ma le condizioni innevate del terreno, che sono oggetto di previsione da parte dell'art. 47, comma 5: in tal modo, il giudice *a quo* ha fornito una motivazione adeguata, ai fini della rilevanza della questione.

Per la medesima ragione, il rimettente ha congruamente motivato anche sulla non manifesta infondatezza della questione, evocando il contrasto della norma in oggetto con l'art. 21, comma 1, lettera *m*), della legge n. 157 del 1992, posto che è tale ultima disposizione a formulare, a livello di normativa statale, il divieto di caccia su terreni innevati, cui si è derogato in forza dell'art. 47, comma 5, della legge regionale n. 29 del 1994 impugnato.

Parimenti privo di fondamento è l'ulteriore rilievo di inammissibilità, relativo alla mancata dimostrazione, da parte del rimettente, che la Provincia di Genova non appartiene alla zona faunistica delle Alpi. Secondo la Regione, infatti, ove dovesse ritenersi che la deroga al divieto di caccia impugnata nel processo principale sia conforme all'art. 21, comma 1, lettera *m*), della legge n. 157 del 1992, che consente l'attività venatoria nella fascia alpina anche in caso di neve, l'eventuale accoglimento dell'odierna questione di costituzionalità non avrebbe alcun effetto nel giudizio *a quo*.

In senso contrario, si deve però osservare che il rimettente ha espressamente escluso che il territorio della Provincia di Genova appartenga alla cerchia alpina, individuandone altrove la presenza in Liguria, e che è manifestamente priva di fondamento testuale e logico la tesi della regione che vorrebbe individuare la “zona faunistica delle Alpi” non nell’ambito della relativa catena montuosa ma in qualunque territorio in cui vi sia una «consistente presenza della tipica flora e fauna alpina».

3.– La questione è fondata.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che la determinazione degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna appartiene alla competenza esclusiva dello Stato di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e che, pertanto, la legge regionale li «può variare, in considerazione delle specifiche condizioni e necessità dei singoli territori, solo in direzione di un incremento, mentre resta esclusa ogni attenuazione, comunque motivata» (sentenza n. 387 del 2008; inoltre, sentenze n. 263 del 2011, n. 315 del 2010 e n. 536 del 1992). Di recente, si è precisato che i divieti relativi all’attività venatoria contenuti nell’art. 21 della legge n. 157 del 1992 sono formulati nell’esercizio di tale competenza (sentenza n. 193 del 2010).

Non è dubbio, pertanto, che la legislazione regionale non possa consentire la caccia, nei casi in cui essa sia invece preclusa dalla normativa statale, e dunque anche nel caso dei terreni innevati, nei quali l’art. 21, comma 1, lettera m), esclude l’attività venatoria, salvo che nella zona faunistica delle Alpi. L’ulteriore previsione della norma appena citata, che rinvia alle disposizioni emanate dalle regioni interessate, non ha certo l’effetto di permettere a ogni regione di «modulare il divieto di caccia su terreni innevati», con la possibilità così di eluderlo sostanzialmente, come vorrebbe la Regione Liguria, ma, con l’espressione “regioni interessate” fa chiaramente intendere di riferirsi alle sole regioni al cui interno si trova la “zona faunistica delle Alpi” e alle disposizioni da emanare per disciplinare, in questa zona, la caccia sui terreni innevati.

Ciò chiarito, si deve concludere che la norma impugnata, permettendo una deroga fondata genericamente su «specifiche e motivate esigenze», consegue l’effetto illegittimo di consentire la caccia sui terreni innevati, con un abbassamento del livello di tutela della fauna, in violazione del divieto recato dalla legislazione dello Stato, ed è perciò costituzionalmente illegittima.

Né si possono condividere i rilievi svolti nel presente giudizio dalla Regione Liguria, secondo cui la conformità della norma impugnata alla legislazione statale si baserebbe sull’art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, che consente il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ove sussistano particolari esigenze di tutela, tra l’altro, delle produzioni zoo-agricole-forestali, che la proliferazione degli ungulati porrebbe a rischio.

È sufficiente rilevare, a tale scopo, che, sul piano normativo, non sussiste alcun collegamento tra i piani di abbattimento che le Regioni possono autorizzare in tali casi, e ai quali si riferisce l’art. 36 della legge regionale n. 29 del 1994, e il potere di derogare al divieto di caccia degli ungulati sul territorio innevato, introdotto dall’art. 47, comma 5, della medesima legge, senza alcun richiamo ai presupposti di esercizio del distinto, e circoscritto, potere di controllo dell’intera fauna selvatica.

Alla medesima conclusione deve pervenirsi con riguardo all'art. 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, anch'esso richiamato dalla difesa ligure, che ha per oggetto piani di abbattimento selettivi degli ungulati, capaci di derogare peraltro alla normativa dello Stato solo con riferimento ai periodi e agli orari di caccia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 5, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), aggiunto dall'art. 10 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 28 (Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2001/2002. Modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 recante norme in materia di caccia).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 aprile 2012.